

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 13 agosto 2014

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2014, n. 961.

Disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici. Adozione.

PARTE PRIMA

Sezione II**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2014, n. **961**.

Disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici. Adozione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di adottare ai sensi del D.P.R. n. 74/2013 le "Disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici" riportate in allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato 1: modello "Rapporto di prova";
- Allegato 2: modello "Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico";
- Allegato 3: modello "Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile";
- Allegato 4: modello "Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio";
- Allegato 5: modello "Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico";
- Allegato 6: modello "Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico";
- Allegato 7: modello "Comunicazione sostituzione del generatore di calore";

3) di trasmettere il presente atto alle Autorità competenti in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* dell'Umbria e sul sito istituzionale.

La Vicepresidente
CASCIARI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici. Adozione.**

Con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, entrato in vigore il 12 luglio 2013, viene data piena attuazione alla normativa europea di riferimento per la prestazione energetica nell'edilizia, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 10 della Direttiva 2002/91/CE nonché agli artt. 14, 15, 16 e 17 della Direttiva 2010/31/UE inerenti le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Oggetto del decreto è la definizione di

criteri generali per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici al fine di ridurre il consumo energetico degli edifici ed i livelli di emissione di biossido di carbonio.

Il D.P.R. 74/2013 estende le attività di controllo anche agli impianti per la climatizzazione estiva fino ad oggi non presenti nella normativa nazionale nonché agli impianti con macchine frigorifere e a quelli alimentati da reti di tele-riscaldamento e sistemi cogenerativi. Esso inoltre modifica l'intervallo delle potenze termiche degli impianti da controllare ed ispezionare. Introduce, inoltre, il controllo di efficienza energetica finalizzato a verificare l'intero sistema di climatizzazione dal punto di vista energetico e l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, in luogo dell'ispezione, per gli impianti alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva con potenze inferiori a 100 kW e superiori, rispettivamente, a 10 e 12 kW.

Le ispezioni sono considerate opportunità per valutare l'efficienza energetica del generatore, per stimare il suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio e per fornire una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente per l'utente. Inoltre le ispezioni sono programmate in base a criteri che prevedono una maggiore attenzione verso impianti con anzianità superiore a 15 anni, impianti con potenze superiori a 100 kW ed impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o siano emersi elementi di criticità in fase di accertamento documentale.

In Umbria, con legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, artt. 17 e 18, sono state individuate quali Autorità competenti, responsabili dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, i comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio ovvero i comuni di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e le province di Perugia e Terni.

Il D.P.R. 74/2013 chiama le Regioni ad uniformare, sul proprio territorio, le attività di controllo ed ispezione degli impianti termici, a provvedere all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica e ad istituire un catasto territoriale degli impianti termici interconnesso con il catasto degli attestati di prestazione energetica.

Con il decreto 10 febbraio 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato sia il modello del "libretto di impianto per la climatizzazione", di cui dovranno essere dotati tutti gli impianti termici, sia i modelli di "rapporto di controllo di efficienza energetica" che dovranno essere utilizzati in occasione degli interventi di controllo e manutenzione nonché di efficienza energetica.

Con la pubblicazione del sopra richiamato decreto 10 febbraio 2014 è stato così completato il quadro normativo nazionale che disciplina l'attività di controllo sugli impianti di climatizzazione.

La Regione, nel perseguire l'uniforme applicazione del D.P.R. 74/2013 sull'intero territorio regionale ha istituito, con D.G.R. n. 932 del 2 agosto 2013, un gruppo di lavoro che ha visto il coinvolgimento dalle Autorità competenti e ha analizzato le problematiche legate alle attività inerenti il controllo e l'ispezione degli impianti termici elaborando una dettagliata relazione tecnica. Dal documento prodotto è emersa una situazione disomogenea nel territorio regionale relativamente alle attività svolte dalle Autorità competenti in materia di accertamento ed ispezione degli impianti, alle modalità di invio del rapporto di controllo da parte del manutentore, ai software applicativi utilizzati ed ai costi imputati al responsabile dell'impianto in occasione del rilascio del bollino o dell'esecuzione delle attività ispettive.

Successivamente, con D.G.R. n. 325 del 24 marzo 2014, la Regione ha avviato il percorso per la realizzazione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.) nel quale far confluire i catasti attualmente gestiti dalle Autorità competenti ed ha incaricato il gruppo di lavoro, sulla base delle risultanze emerse, di elaborare le linee guida regionali per l'uniforme applicazione, su tutto il territorio regionale, delle attività in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.


Inoltre, con D.G.R. n. 1419 del 12 novembre 2012, poi aggiornata con D.G.R. n. 549 del 19 maggio 2014, la Giunta regionale ha istituito un Gruppo di lavoro regionale per la predisposizione di un disegno di legge regionale per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e degli impianti di climatizzazione. Il DDL si propone di definire, in maniera organica e completa, un quadro normativo di riferimento a livello regionale relativo sia all'efficienza ed alla certificazione energetica degli edifici che alla gestione degli impianti termici.

Tenendo conto del nuovo quadro normativo nazionale e facendo riferimento al documento "*Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013*" prodotto dall'ENEA, sono state quindi predisposte, quale norma di prima applicazione in attesa che venga emanata la legge regionale di cui al punto precedente, le *Disposizioni* riportate in Allegato al fine di aggiornare e rendere omogenee sul territorio regionale le attività messe in atto dalle Autorità competenti in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale quanto segue:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Regione Umbria

AMBITO DI COORDINAMENTO AMBIENTE, ENERGIA E AFFARI GENERALI

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive

Disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

1. Premessa

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, entrato in vigore il 12 luglio 2013, viene data piena attuazione alla direttiva europea 2002/91/CE, già parzialmente recepita con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, inerente il rendimento energetico nell’edilizia.

Il D.P.R. 74/2013 definisce i criteri generali per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ed introduce delle novità. Le attività di controllo, infatti, sono estese anche agli impianti di climatizzazione estiva, agli impianti alimentati da teleriscaldamento ed a quelli cogenerativi ed inoltre sono chiamate a verificare, oltre la sicurezza dell’impianto termico, l’efficienza energetica del sistema di climatizzazione. E’ stato così introdotto il “Rapporto di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici” che, oltre al controllo delle prestazioni energetiche dell’apparecchio o apparecchi preposti al riscaldamento e/o raffrescamento, prevede una verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura nei locali climatizzati e, dove previsti, dei sistemi di trattamento dell’acqua.

Il Decreto modifica l’intervallo delle potenze termiche degli impianti da controllare ed ispezionare introducendo impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale tra 10 e 100 kW e sopra 100 kW e impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

Anche per quanto riguarda le ispezioni introduce delle novità. L’ispezione non è vista come un controllo sanzionatorio ma come un’opportunità per valutare l’efficienza energetica del generatore, per stimare il suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio e per fornire una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente per l’utente. Inoltre le ispezioni sono programmate in base a criteri che prevedono una maggiore attenzione verso impianti con potenze superiori a 100 kW, impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni ed impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali, in fase di accertamento, siano emersi elementi di criticità.

Il D.P.R. 74/2013, inoltre, chiama le Regioni ad uniformare, sul proprio territorio, le attività di controllo ed ispezione degli impianti termici ed a provvedere ad istituire un catasto territoriale unico assicurando la copertura dei costi mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

La materia, oltre che dal D.P.R. 74/2013, continua ad essere regolata anche dall’art. 31 della L10/91, dall’art. 11 comma 18 del DPR 412/93, dal DPR 551/99, dal DLgs 192/2005, dal DLgs 311/2006 nonché dal DPR 59/2009.

2. Autorità competenti

2.1 In base a quanto definito nell’Allegato A del DLgs del 19 agosto 2005, n. 192 coordinato con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, l’Autorità competente è l’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni.

2.2 Ai sensi dell'art. 31, c. 3 della Legge 10/1991, dell'art. 31, c.2 del D.Lgs 112/1998, dell'art. 129 del DPR 380/2001 e degli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 2 marzo 1999, n. 3, sono individuati, quali autorità competenti in materia di esercizio e manutenzione degli impianti, i Comuni aventi una popolazione con più di quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le Province. Risultano quindi Autorità competenti nella Regione Umbria i comuni di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello nonché le province di Perugia e di Terni.

3. Soggetti responsabili

3.1 L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.

3.2 Il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile da questi delegato deve ottemperare agli obblighi previsti sia al punto 5 "Controllo e manutenzione impianti termici" che al punto 6 "Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici" delle presenti "Disposizioni".

3.3 Il cambio di responsabilità deve essere comunicato dal nuovo responsabile all'Autorità competente:

- a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio utilizzando, rispettivamente, gli Allegati 3 e 4;
- b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando l'Allegato 2.

3.4 La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di un terzo responsabile di cui al comma 5, lettere b) e c) dell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, devono essere comunicate all'Autorità competente entro 2 giorni lavorativi, utilizzando l'Allegato 3.

4 Catasto Unico Regionale Impianti Termici

4.1 La Regione Umbria provvede ad istituire un sistema informativo unificato denominato Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.) in cui dovranno confluire i catasti attualmente gestiti dalle singole Autorità competenti.

4.2 Allorché il nuovo sistema informatizzato si renderà disponibile le Autorità competenti, i manutentori, gli ispettori, le società di distribuzione dei combustibili si avvarranno del C.U.R.I.T. per la gestione delle attività relative agli impianti termici.

4.3 Le Autorità competenti continuano ad utilizzare e a tenere aggiornate le funzionalità del proprio sistema informativo fintantoché il C.U.R.I.T. non sarà reso operativo.

4.4 La Regione sovrintende e coordina le attività per il completo trasferimento delle banche dati attualmente gestite dalle Autorità competenti e per la gestione della fase di transizione tra i sistemi attualmente gestiti dalle stesse ed il C.U.R.I.T..

4.5 Durante la fase di avvio del C.U.R.I.T. le Autorità competenti dovranno verificare, per quanto di propria competenza, la corretta implementazione delle funzionalità previste nonché l'integrità e la completezza dei dati trasferiti.

4.6 Le modalità di acquisizione delle banche dati verranno definite dal soggetto incaricato della realizzazione del C.U.R.I.T..

5 Controllo e manutenzione degli impianti termici

5.1 Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

5.2 Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

5.3 Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

5.4 Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

5.5 Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

5.6 I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

5.7 Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente punto 5.

6 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

6.1 In base a quanto stabilito dal D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, sono soggetti a controllo gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW di seguito elencati:

- impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile;
- impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas, metano o GPL
- impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico
- macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta
- pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica
- impianti alimentati da teleriscaldamento – sottostazione di scambio termico da rete ad utenza
- impianti di micro-cogenerazione
- unità cogenerative

6.2 Sono esclusi dall'attività di controllo:

- stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tali apparecchi però, se fissi e non alimentati da combustibile liquido/solido rinnovabile, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e quindi soggetti a controllo, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
- i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

6.3 Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le scadenze riportate nell'*Allegato A* del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui al punto 5.

6.4 Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al punto 6.3.

6.5 Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'*Allegato B* del medesimo D.P.R. 74/2013.

6.6 In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

7 Trasmissione dei rapporti di controllo

7.1 I rapporti di controllo tecnico compilati dall'operatore a seguito delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al punto 5 nonché delle attività di controllo di efficienza energetica di cui al punto 6, devono essere redatti in duplice copia.

7.2 L'originale è rilasciata al responsabile dell'impianto che lo sottoscrive e lo allega al libretto di impianto mentre la copia, sottoscritta per presa visione dal responsabile dell'impianto, è conservata dal soggetto che effettua il controllo il quale provvede alla trasmissione in via telematica all'Autorità competente.

7.3 La trasmissione dei rapporti di controllo viene effettuata entro e non oltre 60 giorni dall'effettuazione degli stessi ed esclusivamente per via informatica secondo le modalità attualmente previste dalle Autorità competenti.

7.4 In caso di mancata trasmissione dei rapporti di controllo o di trasmissione oltre il termine di cui al punto 7.3, viene applicato a carico del manutentore un addebito di € 10,00 per ogni rapporto di controllo non ricevuto o ricevuto in ritardo.

7.5 Quando il C.U.R.I.T. di cui al punto 4, entrerà a regime, la trasmissione verrà effettuata secondo le modalità e le tempistiche che saranno indicate dalla Regione.

8 Accertamenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica

8.1 Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 74/2013, l'Autorità competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, si attiva presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

8.2 Come previsto dall'art. 9, comma 4 del D.P.R. 74/2013, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW.

8.3 Nella in fase di accertamento documentale dei rapporti di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza:

- a) qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità competente deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;
- b) qualora si evidenzino altre anomalie e/o difformità, l'Autorità competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, nel caso, programma un'immediata ispezione con addebito;

- c) in caso di difformità tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'Autorità competente stessa. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

9 Impianti termici soggetti a ispezione

9.1 Sono soggetti alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW ;
- b) impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 12 kW;
- c) impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

9.2 Gli impianti di cui al punto 9.1 per i quali i controlli di efficienza energetica non risultano effettuati entro il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista per la loro esecuzione, sono soggetti ad ispezione. L'attività ispettiva viene effettuata con addebito a carico del responsabile dell'impianto.

9.3 Preliminarmente all'espletamento dell'ispezione l'Autorità competente effettua, qualora lo ritenga opportuno, una verifica documentale al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento dell'ispezione stessa.

10 Oggetto e frequenza delle ispezioni

10.1 L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, nonché una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

10.2 Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica le ispezioni sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

- a) impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica;
- b) impianti per i quali risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli stabiliti nell'*Allegato B* del D.P.R. n. 74/2013;
- c) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui al punto 8;
- d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nella seguente tabella, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti:

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale ⁽¹⁾	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile	Compresa tra 10 kW e 20 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti ⁽²⁾	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.

11 Esecuzione delle ispezioni

11.1 L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

- apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
- per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

11.2 La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

11.3 Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato al punto 11.18 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.

11.4 Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al punto 11.18, l'Autorità competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede ad informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n.

98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

11.5 Il responsabile dell'impianto:

- a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
- b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
- c) dovrà mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;
 - 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
 - 4) l'attestato di prestazione energetica (APE) qualora disponibile;
 - 5) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

11.6 L'ispettore

- a) deve:
 - 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso;
 - 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia;
 - 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
 - 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;
 - 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
 - 6) compilare il rapporto di prova, utilizzando l'Allegato 1, in triplice copia di cui una sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dall'Autorità competente e l'altra farà parte del proprio archivio;
- b) non deve:
 - 1) eseguire interventi sull'impianto;
 - 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
 - 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
- c) accerta:
 - 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
 - 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente punto 11.5 lettera c);
 - 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
 - 4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.

11.7 L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite l'Autorità competente, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

11.8 Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

11.9 La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.

11.10 In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'Autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al soggetto esecutore.

11.11 Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'*Allegato B* del D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 60 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità competente la dichiarazione di cui all'*Allegato 6*. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata entro i termini di cui sopra, l'Autorità competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.

11.12 Se durante l'intervento manutentivo di cui al punto 11.11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'*Allegato B* al D.P.R. 74/2013, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla sostituzione del generatore di calore, il responsabile avviserà l'Autorità competente utilizzando il modello di cui all'*Allegato 7*.

11.13 Trascorsi i termini di cui al punto precedente senza che l'Autorità competente abbia ricevuto la dichiarazione di cui al punto 11.11 o la comunicazione di cui all'*Allegato 7* o la scheda identificativa dell'impianto attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.

11.14 Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all'*Allegato 6* e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

11.15 Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità competente effettua un'ispezione con addebito.

11.16 Nel caso che l'ispezione di cui al punto 11.15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative previste al comma 5, art. 15 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

11.17 Il costo dell'attività ispettiva, qualora sia a carico del responsabile dell'impianto, in ragione delle fasce di potenza, è quello riportato nelle seguenti tabelle:

Generatori di calore a fiamma	
Potenza al focolare nominale complessiva dell'impianto	Importo in € (IVA compresa)
inferiore a 35 kW	€ 140,00
da 35,1 kW a 116 kW	€ 200,00
da 116,1 kW a 350 kW	€ 250,00
superiore a 350 kW	€ 300,00

Altre tipologie d'impianto	
Tipologia impianto	Importo in € (IVA compresa)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	€ 100,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	€ 200,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	€ 100,00
Impianti cogenerativi	€ 300,00

11.18 Nel caso in cui l'impianto di cui al punto 11.17 sia servito da più generatori, la potenza nominale complessiva dell'impianto è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori.

11.19 L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 30,00 (IVA compresa) da sommarsi al costo dell'ispezione.

12 Contributo

12.1 Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

12.2 Il contributo di cui al punto 12.1 viene versato in occasione del controllo di efficienza energetica di cui al punto 6.

12.3 Nell'attuale fase transitoria, in attesa che il C.U.R.I.T. entri a regime, la corresponsione del contributo di cui al punto 12.1 avviene attraverso il segno identificativo denominato "Bollino" già in uso presso le Autorità competenti, uniformandone il costo sul territorio regionale.

12.4 Il costo omnicomprensivo di ciascun “Bollino” viene fissato tenendo conto delle decisioni già assunte dalle Autorità competenti, in € 15,00 su tutto il territorio regionale.

12.5 Quando il C.U.R.I.T. sarà operativo, l'importo del contributo verrà fissato dalla Regione sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la gestione del C.U.R.I.T. nonché per lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici.

12.6 Il “Bollino” è fornito al responsabile dell'impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al suo acquisto presso le Autorità competenti e lo appone, anche digitalmente, sul rapporto di controllo di efficienza energetica, sia sull'originale che sulla copia.

12.7 Nel rispetto del principio di equità, il contributo viene determinato sulla base della fascia di potenza entro la quale ricade l'impianto. Nel caso in cui lo stesso impianto sia servito da più generatori, la potenza è determinata dalla somma delle potenze nominali al focolare dei singoli generatori.

12.8 L'importo del contributo, in funzione della potenza dell'impianto termico, è indicato nelle seguenti tabelle:

Generatori di calore a fiamma

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)	Contributo
Fino a 100	1 bollino
Da 101 a 200	3 bollini
Da 201 a 300	5 bollini
Superiori a 300	7 bollini

Altre tipologie d'impianto

Tipologia impianto	Contributo
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	1 bollino
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	3 bollini
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	1 bollini
Impianti cogenerativi	7 bollini

13 Impianti termici o generatori disattivati

13.1 Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati a nessuna fonte di energia. Tale disattivazione dovrà essere effettuata a cura del manutentore il quale dovrà annotarla nel libretto d'impianto.

13.2 I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione il cui modello è riportato nell'Allegato 5. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

13.3 L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità competente.

14 Situazioni particolari

14.1 Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni trasmettendo all'Autorità competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

14.2 Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui al punto 4.

14.3 Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

15 Sanzioni

15.1 Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 74/2013, il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non abbia provveduto alle operazioni di controllo degli impianti di climatizzazione di cui ai punti 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005.

15.2 Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 74/2013, l'operatore incaricato dell'attività di controllo che non abbia provveduto a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo di cui ai punti 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro di cui al comma 6, art. 15 del D.Lgs. 192/2005.

16 Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

16.1 In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, con cadenza annuale e dentro la data del 30 settembre, le Autorità competenti trasmettono alla Regione una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Allegato 1

RAPPORTO DI PROVA
ISPEZIONE IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA
 (ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)

Foglio n° 1 di

1. DATI GENERALI			
a) Catasto impianti/codice			
b) Ispezione	Data:	Ora:	Numero:
c) Rapporto di controllo efficienza energetica	Inviato <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Bollino presente <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Data compilazione:
d) Ispettore	Cognome e nome:	Estremi/qualifica:	
e) Impianto	Data prima installazione:	Potenze termiche nominali totali:	al focolare (kW) Utile (kW)
f) Ubicazione	Comune:	Località:	
	Indirizzo:		
g) Responsabile	Occupante <input type="checkbox"/>	Proprietario <input type="checkbox"/>	Terzo Responsabile <input type="checkbox"/> Amministratore di Condominio <input type="checkbox"/>
h) Occupante	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
	E-mail		
	<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA		
i) Proprietario	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
	E-mail		
	<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA		
j) T. Resp./Manutentore	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
	E-mail		
	<input type="checkbox"/> P.IVA		
k) Amministratore Cond.	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
	E-mail		
	<input type="checkbox"/> P.IVA		
l) Delegato	Cognome e nome:	Delega <input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente	
2. DESTINAZIONE			
a) Categoria dell'edificio	<input type="checkbox"/> E.1 <input type="checkbox"/> E.2 <input type="checkbox"/> E.3 <input type="checkbox"/> E.4 <input type="checkbox"/> E.5 <input type="checkbox"/> E.6 <input type="checkbox"/> E.7 <input type="checkbox"/> E.8		
b) Unità immobiliari servite	<input type="checkbox"/> Unica <input type="checkbox"/> Più unità	c) Uso dell'impianto	<input type="checkbox"/> Riscaldamento ambienti <input type="checkbox"/> Produzione Acqua Calda Sanitaria
d) Volume lordo riscaldato (m ³)	e) Combustibile	<input type="checkbox"/> Gas naturale <input type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> Gasolio <input type="checkbox"/> Altro:
f) Trattamento dell'acqua	in riscaldamento	<input type="checkbox"/> Non richiesto <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Filtrazione <input type="checkbox"/> Addolcimento <input type="checkbox"/> Cond. chimico	
	in produzione di ACS	<input type="checkbox"/> Non richiesto <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Filtrazione <input type="checkbox"/> Addolcimento <input type="checkbox"/> Cond. chimico	
3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO			
a) Installazione interna: locale idoneo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	b) Installazione esterna: generatori idonei	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
c) Sistema di ventilazione sufficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	d) Sistema evacuazione fumi idoneo (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
e) Cartellonistica prevista presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	f) Mezzi estinzione incendi presenti e revisionati	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na
g) Interruttore generale presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	h) Rubinetto intercettazione esterno presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na
i) Assenza perdite comb. (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	j) Sistema regolazione temp. ambiente funzionante	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE			
a) Libretto di impianto presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
c) Dic. conformità/rispondenza presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	d) Libretti uso e manut. Generatori/impianto presenti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
e) C.P.I. presente (ove richiesto)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	f) Pratica INAIL presente (già ISPEL)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na
g) APE presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO			
a) Check-list	<input type="checkbox"/> Adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti <input type="checkbox"/> Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati	<input type="checkbox"/> Introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua <input type="checkbox"/> Sostituzione sistema regolazione on/off con uno programmabile	
b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico	<input type="checkbox"/> Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti <input type="checkbox"/> Si allega relazione di dettaglio <input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva <input type="checkbox"/> Valutazione non eseguita, motivo:		
c) Stima del dimensionamento del/i generatore/i	<input type="checkbox"/> Dimensionamento corretto <input type="checkbox"/> Dimensionamento non corretto <input type="checkbox"/> Non controllabile <input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva		

Allegato 1

Foglio n° _____ di _____ Catasto impianti/codice: _____ Data dell'ispezione: _____ N° _____

6. GENERATORE			
a) Generatore	N°	di	k) Dati nominali:
b) Data installazione			Potenza termica al focolare: (kW)
c) Fluido termovettore	<input type="checkbox"/> Acqua	<input type="checkbox"/> Aria	<input type="checkbox"/> Altro:
d) Modalità di evacuazione fumi	<input type="checkbox"/> Naturale		<input type="checkbox"/> Forzata
e) Costruttore caldaia			Campo di lavoro bruciatore: da: (kW)
f) modello e matricola caldaia			a: (kW)
g) Costruttore bruciatore			l) Dati misurati:
h) modello e matricola bruciatore			Portata di combustibile: (m³/h) (kg/h)
i) Tipologia gruppo termico	<input type="checkbox"/> Singolo	<input type="checkbox"/> Modulare	<input type="checkbox"/> Tubo o nastro radiante
j) Classificazione DPR 660/96	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> A bassa temperatura	<input type="checkbox"/> A gas a condensazione

7. MANUTENZIONE E ANALISI	
a) Operazioni di controllo e manutenzione	Frequenza <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Biennale <input type="checkbox"/> Altra:
	Ultima manutenzione prevista effettuata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In data:
b) Rapporto controllo efficienza energetica	Presente <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Con Osservazioni <input type="checkbox"/> Raccomandazioni <input type="checkbox"/> Prescrizioni <input type="checkbox"/>

8. MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10389 -1)					
a) Modulo termico	N°	di	b) Indice di fumosità (solo per combustibili liquidi)	1° misura:	2° misura:
				3° misura:	
c) Strumento utilizzato	Marca:	Modello:	Matricola:		
d) Valori Misurati (media delle tre misure)			e) Valori Calcolati		
Temperatura del fluido di mandata (°C)		Indice d'aria (n)			
Temperatura dell'aria comburente (°C)		CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm)			
Temperatura dei fumi (°C)		Potenza termica persa al camino Qs(%)			
O ₂ (%) <input type="checkbox"/> oppure CO ₂ (%) <input type="checkbox"/>		Recupero calore di condensazione ET (%)			
Co nei fumi secchi (ppm)		Rendimento di combustione n _{comb} (%)			

9. ESITO DELLA PROVA	
a) Monossido di carbonio nei fumi secchi e senz'aria (deve essere <= 1000 ppm)	<input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Irregolare
b) Indice di fumosità (deve essere: olio combustibile <=6; gasolio <=2)	<input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Irregolare
c) Rendimento di combustione (rendimento minimo richiesto n _{DPR74} %)	Valore rilevato + 2 = % <input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Insufficiente
d) L'impianto rispetta la normativa (DPR 74/2013) <input type="checkbox"/>	e) L'impianto non rispetta la normativa per quanto riguarda i punti: <input type="checkbox"/> 7.a <input type="checkbox"/> 9.a <input type="checkbox"/> 9.b <input type="checkbox"/> 9.c

10. OSSERVAZIONI
.....
.....
.....
.....

11. PRESCRIZIONI
.....
.....
.....

12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO
.....
.....
.....

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA

FIRMA DELL'ISPETTORE

.....

.....

Allegato 2

Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico

(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

A

 Autorità competente **Organismo esterno**

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....

Via

Città

Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

Telefono Cellulare Fax

E-mail

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità***DICHIARA**

Di essere il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:

Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di

Provincia

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a kW

Dalla data del

In qualità di:

 Proprietario Cod. Fisc. P. IVA Occupante Cod. Fisc. P. IVA

Precedente responsabile dell'impianto termico:

(nome e cognome o ragione sociale)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Nominativo del fornitore di energia

Data

Firma

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile

A.....

Autorità competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di responsabilità dell'impianto termico.

Il/La sottoscritto/a

Legale rappresentante della ditta P. IVA

Iscritta alla CCIAA di al numero abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:

a) c) e) dell'art. 1 del D.M. 37/08

In possesso del requisito di:

certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO

altro:

COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dalla data del

di non essere più Terzo Responsabile dal per: scadenza incarico revoca incarico

dimissioni

Impianto destinato a: riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria raffrescamento estivo

Codice Catasto impianti

Sito in via Comune di

Provincia

Di proprietà di

Di potenza nominale al focolare complessiva pari a kW. Di potenza nominale utile complessiva pari a kW

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l'applicazione della sanzione penale, ai fini dell'assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara:

di non essere fornitore di energia dell' impianto di essere fornitore di energia dell'impianto con contratto di servizio energia

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Ragione Sociale della Ditta

Nome e Cognome del legale rappresentante

Indirizzo

Telefono Cellulare Fax

E-mail

A cura del Committente dell'incarico di Terzo Responsabile:

Nominativo del fornitore di energia:

Nome e Cognome / Ragione sociale del committente

Firma del Committente*

* Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del committente è obbligatoria solo in caso di revoca, mentre è facoltativa in caso di scadenza naturale o dimissioni.

Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio

A.....

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici in qualità di amministratore di condominio (art. 7 D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.).

Il/La sottoscritto/a

In qualità di P. IVA

COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Amministratore del Condominio:

di non essere più Amministratore del Condominio:

Sito in (.....) Via n.

Dalla data del

di essere responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:

di non essere più responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:

riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria condizionamento estivo

Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di

Provincia

Di proprietà di

Di potenza termica nominale utile complessiva pari a..... kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Ragione Sociale della Ditta

Nome e Cognome del legale rappresentante

Indirizzo

Telefono Cellulare Fax

E-mail

Nominativo del fornitore di energia

Nominativo dell'eventuale Terzo Responsabile

.....

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

A.....

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....

Via.....

Città.....

Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di

Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra

oppure

Che il Generatore¹ n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

è stato disattivato / sono stati disattivati in data con le seguenti modalità:

.....

Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

¹ Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione.

ALLEGA:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore

Firma

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

A.....

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....

Via.....

Città.....

Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in Via Comune di

Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'ispezione avvenuta in dataN°.....

è stato dal sottoscritto adeguato in data tramite intervento di manutenzione che ha riguardato:
.....
.....
.....

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità
- Copia del rapporto di controllo tecnico

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R. 37/08

Comunicazione sostituzione del generatore di calore

A.....

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....

Via.....

Città.....

Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice.....

Sito in Via Comune di

Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che il generatore dell'impianto di cui sopra

oppure

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Sarà /saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. 74/2013 in quanto risulta impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B dello stesso Decreto.

A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell'impianto inviare a questa/o Autorità/Organismo la nuova scheda identificativa dell'impianto.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
